

REGOLAMENTO (CEE) N. 1658/93 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1993

che istituisce una misura specifica in favore dei produttori di cefalopodi stabiliti nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (4) prevede che la politica comune della pesca si applica alle isole Canarie e che tale applicazione sarà accompagnata dall'applicazione di misure specifiche dirette a tener conto, eventualmente, delle peculiarità delle produzioni delle isole Canarie ;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) (5), ha definito a grandi linee le soluzioni da attuare per far fronte ai particolari condizionamenti cui è sottoposto l'arcipelago ;

considerando che è opportuno prevedere una misura specifica per salvaguardare la competitività e il miglioramento nelle isole Canarie del comparto produttivo dei cefalopodi ;

considerando che conviene istituire un aiuto ai produttori di cefalopodi, stabiliti nelle isole Canarie ; che tale misura deve essere limitata a quantità ed importi determinati ; che, in funzione delle incertezze che riguardano le condizioni di concorrenza dei produttori in questione, occorre prevedere la possibilità di ridurre la durata e l'importo di tale aiuto, pur limitando la durata della misura specifica ;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e all'acquicoltura (6),

Articolo 1

1. È istituito per un periodo transitorio un aiuto annuale a favore dei produttori di cefalopodi, stabiliti nelle isole Canarie.

2. L'aiuto previsto al paragrafo 1 è fissato a 108 ECU/t per un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate all'anno e non può superare un importo pari al 2,5 % del valore annuale della produzione.

3. Il periodo transitorio preso in considerazione per l'applicazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 decorre dal 1° gennaio 1993 e termina il 31 dicembre 1995.

La durata e l'importo di tale aiuto possono essere ridotti secondo la procedura prevista all'articolo 2, qualora siano modificati gli elementi su cui si basa la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Le modalità di applicazione dell'articolo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Articolo 3

La misura specifica prevista dal presente regolamento è considerata come un intervento destinato a stabilizzare i mercati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7). Essa è finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(1) GU n. C 17 del 22. 1. 1993, pag. 11.

(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 9.

(4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

(6) GU n. L 388 del 31. 1. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).